



Prefettura Milano - UTG
Prot Uscita del 07/11/2020
Numero: **0258154**
Classifica CAT 15.5



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab

Milano, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Città Metropolitana
di Milano (compreso il Capoluogo)

Loro Sedi

e p.c. Al Sig. Questore di Milano

Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma
dei Carabinieri di Milano

Al Sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di Milano

Al Sig. Comandante della Polizia Locale di
Milano

OGGETTO: - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 NOVEMBRE 2020
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 4 NOVEMBRE 2020

Con il DPCM del 3 novembre scorso, il Governo ha introdotto ulteriori misure restrittive, che incidono sia sugli spostamenti individuali che sulle attività commerciali, a fronte del rapido peggioramento del contesto sanitario, che registra un significativo incremento dei contagi giornalieri da Covid-19 e la progressiva saturazione dei posti disponibili nelle strutture ospedaliere.

In particolare il DPCM ha individuato tre "pacchetti" di misure, progressivamente più restrittive, relative a tre scenari di rischio (c.d. aree gialle, arancioni e rosse), da applicare al territorio nazionale/regionale sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25 al DPCM) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati.

Successivamente il Ministro della Salute, con propria ordinanza in data 4 novembre scorso, in considerazione dei dati relativi agli indicatori condivisi, ha individuato le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" (area arancione) e in uno "scenario di tipo 4" (area rossa). La Lombardia è stata individuata come zona rossa, assieme a Calabria, Piemonte e Val d'Aosta.

Sia il DPCM del 3 novembre che l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre sono in vigore dal 6 novembre scorso; il DPCM produrrà effetti sino al 3 dicembre 2020 mentre l'ordinanza rimarrà valida per un periodo di 15 giorni a conclusione del quale verrà effettuata una verifica del contesto epidemiologico per stabilire se il livello di rischio si è ridotto.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

Si segnala inoltre che, alla luce del quadro normativo oggi vigente (art. 3, c. 5), nel territorio metropolitano di Milano dovranno essere applicate, e rispettate, dalla data del 6 novembre tutte le misure restrittive previste per le aree rosse oltre alle misure previste dagli altri articoli del decreto, ove non siano previste analoghe misure più rigorose per questo territorio.

Nel rinviare al dettato normativo dei provvedimenti richiamati per un maggiore approfondimento, e con riserva di ogni ulteriore chiarimento contenuto in circolari interpretative o FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo, si segnalano di seguito le principali novità apportate dal DPCM del 3 novembre scorso, attualizzate per quest'area metropolitana.

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI INDIVIDUALI

Ad ogni orario del giorno e della notte è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Lombardia, ma anche nello stesso comune o verso comuni limitrofi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono inoltre consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Tra gli spostamenti consentiti è anche prevista la possibilità di fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per chi si dovesse trovare fuori Regione, mentre il transito sul territorio lombardo è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Non è invece consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso, salvo che non si tratti di un parente o di un amico non autosufficiente. Dovrà essere prestata in ogni caso la massima attenzione nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, categorie più vulnerabili.

Resta fermo il divieto assoluto di movimento previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus; parimenti non dovranno lasciare il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Come già valutato in occasione del *lockdown* primaverile recarsi a fare la spesa o portare il cane a passeggio per esigenze fisiologiche rappresentano situazioni di necessità.

Per quanto concerne gli spostamenti intercomunali per usufruire dei servizi attivi, dagli esercizi commerciali ai servizi alla persona, si ritiene fondamentale, anche sulla scorta dell'esperienza maturata, applicare con buon senso e ragionevolezza la normativa vigente, sulla base di un criterio di contiguità territoriale.

In tal senso si segnala che il Governo ha espressamente precisato con una FAQ che "È possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati".

In tal senso i Signori Sindaci vorranno, da un lato, sensibilizzare la cittadinanza ad un uso misurato della possibilità di movimento consentito dalla normativa vigente anche per evitare ogni tipo di assembramento, dall'altro, valutare la legittimità degli spostamenti sulla base del criterio della contiguità e vicinanza territoriale. Detta impostazione dovrebbe applicarsi sia per gli esercizi commerciali al dettaglio (compresa la possibilità di accesso alla grande distribuzione), elencati all'allegato 23, che per i servizi alla persona indicati all'allegato 24.

Sul tema, già lo scorso 10 aprile, era stato precisato che la mobilità ultracomunale appare ammissibile sia nei casi in cui alla domanda di beni alimentari e di prima necessità non corrisponda un'adeguata offerta nel Comune di residenza sia quando la distanza sia minima (addirittura minore di quella infracomunale).

Si sottolinea, nuovamente, l'importanza di operare in sinergia e d'intesa con le Amministrazioni vicine.

Da ultimo si segnala che il DPCM non esclude espressamente per le zone rosse l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, con riferimento ai quali rimane quindi applicabile l'art. 1, c.9, lett. b), nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento.

Per gli spostamenti che rientrano tra quelli consentiti, in occasione dei controlli di polizia, gli interessati dovranno autodichiarare il motivo dello spostamento tramite modulo pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno.

Al momento del controllo potrà essere, inoltre, presentata ogni documentazione utile ad attestare la veridicità di quanto dichiarato (ad esempio, la dichiarazione del datore di lavoro o la prenotazione di una visita medica).

ATTIVITÀ SPORTIVA: ESERCIZIO, ALLENAMENTI, E COMPETIZIONI SPORTIVE

Il DPCM del 3 novembre scorso conferma tutte le misure restrittive in materia di attività sportive, da contatto e non, a livello agonistico e amatoriale per l'area gialla (art. 1, c. 9, lett. f e g).

Per quanto riguarda le zone rosse, e quindi la Lombardia, l'art. 3, c. 4, lett. d) dispone la sospensione di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Rimane consentita l'attività motoria svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale (art. 3, c. 4, lett. e).



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

ATTIVITÀ SOSPESE

L'ultimo DPCM ha disposto la sospensione a livello nazionale, e quindi anche sul territorio milanese, di una serie di attività. Di seguito si riportano alcune delle più rilevanti:

- attività di parchi tematici e di divertimento;
- attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto:
- attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso
- feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi;
- convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché per gli allenamenti degli atleti agonisti;
- attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni.

CERIMONIE PUBBLICHE

Per quanto riguarda le cerimonie pubbliche si devono svolgere nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Particolarmente significative sono le misure adottate con riferimento agli esercizi commerciali al dettaglio e al settore della ristorazione che si trovano nelle aree rosse.

L'art. 3, c. 4, lett. b) ha, infatti, sospeso le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. ff), nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali (anche se ricompresi nell'allegato 23)



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Restano invece aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Da ultimo per quanto concerne i mercati, si rinvia all'applicazione dell'art. 3, c. 4, lett. b, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Governo.

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

Nelle zone rosse sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Per quanto riguarda le zone rosse non è espressamente vietato lo svolgimento dell'attività di ristorazione da parte di strutture ricettive a favore dei propri clienti alloggiati che quindi si ritiene possa proseguire, senza limiti orari, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di distanziamento sociale. Il Governo con propria Faq ha chiarito che "qualora manchi tale servizio all'interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna "a domicilio" (eventualmente organizzata dall'albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo".

SERVIZI ALLA PERSONA

Così come a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, c. 4, lett. h), sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Il DPCM 3 novembre scorso assicura la prosecuzione sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dall'eventuale classificazione in area 3 o 4, di tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

UFFICI PUBBLICI

Con riferimento agli Uffici pubblici, che continuano a rimanere aperti, il DPCM conferma quanto già precedentemente previsto in materia di svolgimento delle riunioni da remoto (art. 1, c. 9, lett. o) e di incentivazione del lavoro da remoto (art. 5 e Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020).

Al contempo, per le aree rosse, l'art. 3 aggiunge un nuovo elemento disponendo che i datori di lavoro pubblici limitino la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Sarà quindi cura dei singoli enti/amministrazioni verificare *in primis* quali sono le attività indifferibili, da valutarsi – ad oggi - in assenza di sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi disposte per legge; successivamente si dovrà verificare se le attività indifferibili possano essere svolte da remoto o necessitino di una presenza in ufficio per il loro espletamento.

Le pratiche amministrative che per loro natura impongono un servizio aperto al pubblico potranno pertanto continuare nel rispetto dei protocolli vigenti secondo l'allegato al DPCM vigente. Sarà, in ogni caso, sempre preferibile la ricezione del pubblico per appuntamento e dovrà essere assicurato il rispetto del divieto di assembramento.

Le persone che dovranno muoversi per il disbrigo di pratiche consolari potranno farlo autodichiarando la necessità dello spostamento a tal fine.

TRASPORTO PUBBLICO

Con riferimento al trasporto pubblico, anche alla luce delle forti preoccupazioni destinate dalle situazioni di affollamento che si sono verificate in alcuni orari di punta nell'ambito dell'area metropolitana di Milano, è stato abbassato nuovamente al 50% il coefficiente di riempimento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

Spetta quindi al Presidente della Regione la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza, con riserva di ogni ulteriore chiarimento o integrazione che verrà fornito dalla Presidenza del Consiglio o dai singoli Ministeri competenti per materia.

In merito si segnala che sul sito istituzionale del Governo, al link <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>, sono state pubblicate le prime FAQ, in continuo aggiornamento, relative alle misure in vigore nelle diverse aree.

Per quanto concerne i servizi della polizia locale, mirati ai controlli relativi al rispetto delle disposizioni del DPCM 3 novembre scorso, è bene che siano concordati con il locale presidio di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o Comando Compagnia dei Carabinieri) per una migliore efficacia delle forze in campo, seguendo le indicazioni previste per l'eventuale riconoscimento dell'indennità di ordine pubblico, già precedentemente fornite con specifiche circolari.

Si rammenta, come di consueto, l'importanza, in una fase così delicata, del dialogo e della collaborazione tra istituzioni e cittadini.

L'attività di controllo andrà quindi sempre accompagnata da un'opera di sensibilizzazione delle collettività di riferimento per una sempre più diffusa consapevolezza del rischio epidemico da parte dei cittadini e degli esercenti e responsabilizzazione dei comportamenti individuali, oltre che facilitare la comprensione del dettato normativo.

PREFETTURA DI MILANO TELEGRAFO
07 NOV. 2020
ORE
PROT. N°

IL PREFETTO
(Saccone)

